



Ris.mun.no. 3476

Messaggio Municipale no. 1544 concernente la richiesta di creazione della Fondazione per la promozione della Cultura e lo stanziamento di un credito di CHF 50'000.00 quale patrimonio iniziale della Fondazione

Egregio Signor Presidente, Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione per competenza e approvazione la proposta di creazione di una Fondazione per la promozione della Cultura, unitamente agli statuti.

Introduzione

Il Municipio di Brissago propone l'istituzione della "*Fondazione per la promozione della Cultura a Brissago*". Questa proposta nasce dalla consapevolezza dell'importanza della cultura come pilastro fondamentale della società, un valore intrinseco da promuovere, conservare e condividere con le generazioni presenti e future.

La decisione di optare per la creazione di una Fondazione, anziché considerare altre forme giuridiche come ad esempio un'associazione, è frutto della volontà di garantire una struttura legale solida, stabile e di lunga durata nel tempo. Le Fondazioni, in virtù delle loro disposizioni legali e delle regolamentazioni gestionali, offrono un quadro più formale e affidabile per il raggiungimento di obiettivi a lungo termine.

La Fondazione per la promozione della Cultura a Brissago, orientata verso obiettivi di pubblica utilità, potrà contare su un modello organizzativo che assicura una maggiore sicurezza e continuità. Ciò agevola il coinvolgimento di donatori, sostenitori e collaboratori nel tempo, garantendo un impegno costante per la crescita culturale della comunità locale. È importante notare che le Fondazioni sono altresì soggette a un rigoroso regime di sorveglianza, garantendo la trasparenza e l'adempimento alle normative vigenti con la massima precisione e affidabilità.

Finalità

La Fondazione, fondata su principi ideali e di pubblica utilità, ha come scopo primario la diffusione e la promozione della cultura a Brissago. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale attraverso iniziative, eventi, programmi educativi e tutte le attività che possano migliorare la comprensione e la valorizzazione delle tradizioni locali e delle varie espressioni culturali.

Inoltre, la Fondazione si impegna attivamente a promuovere la conoscenza interculturale, favorendo il dialogo e la comprensione reciproca tra diverse culture, etnie e tradizioni.

Patrimonio iniziale e attività

È previsto un patrimonio iniziale di 50'000.00 franchi, pari al minimo legale, destinato a dare avvio alle attività della Fondazione. Questo patrimonio sarà gestito conformemente ai principi commerciali riconosciuti, garantendo un'amministrazione finanziaria trasparente e responsabile.

La Fondazione sarà investita del diritto di acquisire, possedere e ricevere in donazione opere artistiche, manufatti culturali e beni di valore artistico, sempre in linea con gli obiettivi della Fondazione stessa.

Il patrimonio così accumulato sarà impiegato per favorire e sostenere gli scopi culturali della Fondazione. Potrà essere messo in esposizione al pubblico, utilizzato a scopo educativo oppure conservato come parte integrante del patrimonio culturale.

Ruolo del Consiglio di Fondazione

L'organo decisionale primario della Fondazione è il Consiglio di Fondazione, composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre a un massimo di sette, designati direttamente dal Municipio di Brissago. Questi membri, che operano a titolo onorifico, sono investiti del mandato per un periodo di quattro anni e assumono la responsabilità della gestione strategica e dell'alta direzione della Fondazione. All'interno del Consiglio vengono nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere, assicurando così una corretta gestione delle questioni amministrative e finanziarie.

Valorizzazione di Casa Branca Baccalà

La Fondazione, in concomitanza con i prossimi lavori di ristrutturazione di Casa Branca Baccalà, si propone di svolgere un ruolo cruciale nel suo sviluppo. Questa struttura diventerà un centro vitale per la promozione artistica, la conservazione del patrimonio culturale e l'offerta di programmi educativi. Sarà concepita come uno spazio polivalente per esposizioni, incontri culturali, laboratori artistici e conferenze, fungendo da propulsore per l'arte e la cultura.

Conclusioni



L'istituzione della Fondazione per la promozione della Cultura a Brissago si configura come un impegno tangibile e a lungo termine nella promozione della cultura locale e nella salvaguardia del patrimonio culturale. La Fondazione si propone di diventare un punto di riferimento per la diffusione della conoscenza, la facilitazione del dialogo e l'arricchimento culturale, offrendo ampie opportunità per l'espressione artistica e contribuendo a vivacizzare la vita della comunità locale.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, vi invitiamo a voler risolvere:

1. È accettata la costituzione della “Fondazione per la promozione della Cultura a Brissago”.
2. È approvato lo statuto della “Fondazione per al promozione della Cultura a Brissago”.
3. È stanziato un credito di CHF 50'000.00 destinato al capitale iniziale della fondazione. Il credito è iscritto al conto d'investimento 5640.000/310.
4. Il credito di cui al pt. 3 decade se non utilizzato entro due anni dalla crescita in giudicato del presente messaggio.
5. Il Municipio è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della Fondazione per la promozione della Cultura a Brissago.

Con la massima stima

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  (R. Ponti)		Il Segretario:  (Avv. G. Cotti)
---	---	---

Allegati:

Allegato 1 Statuti della Fondazione per la promozione della Cultura a Brissago

Il presente Messaggio Municipale è demandato per esame e preavviso alla Commissione della Gestione ed alla Commissione della Legislazione

I. Nome, sede, fine e patrimonio della Fondazione

Art. 1 Nome e sede

¹Mediante il presente atto è costituita una Fondazione ai sensi degli artt. 80 segg. CC, denominata «Fondazione per la promozione della Cultura a Brissago».

²La Fondazione ha sede a Brissago. Eventuali trasferimenti della sede in un'altra località della Svizzera sottostanno all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 2 Fine

¹La Fondazione persegue esclusivamente scopi ideali e di pubblica utilità.

²La Fondazione ha come scopo la promozione e diffusione della cultura a Brissago e nelle aree limitrofe, attraverso iniziative culturali, eventi, programmi educativi, e ogni altra attività, inclusa quella di sostegno finanziario, finalizzata al miglioramento e alla valorizzazione del patrimonio culturale di Brissago. La conservazione e la rivitalizzazione di aree del territorio, infrastrutture e opere di importanza storico-architettonica sono altresì parte integrante degli obiettivi della Fondazione, contribuendo alla preservazione della memoria storica di Brissago e al mantenimento della sua identità culturale. Inoltre, la Fondazione si impegna attivamente nella promozione della conoscenza interculturale, favorendo la comprensione e il dialogo tra diverse culture, etnie e tradizioni.

³La Fondazione ha il diritto di acquisire, possedere e ricevere in donazione opere artistiche, manufatti culturali e beni di valore artistico, purché tali acquisizioni siano conformi agli obiettivi e allo scopo della Fondazione. Le opere artistiche acquisite o donate saranno utilizzate per promuovere gli scopi culturali della Fondazione, potranno essere esposte al pubblico, utilizzate a fini educativi o conservate come patrimonio culturale della Fondazione.

Art. 3 Patrimonio

¹Il fondatore destina alla Fondazione un capitale iniziale di 50000 (cinquantamila) franchi in contanti.

²Ulteriori liberalità, sia da parte del fondatore che di altre persone, sono possibili in qualsiasi momento.

³Il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi commerciali riconosciuti.

⁴Per eventuali debiti ed obbligazioni contratte dalla Fondazione risponde unicamente il patrimonio di quest'ultima.

II. Organizzazione della Fondazione

Art. 4 Organi della Fondazione

¹Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione;
- l'ufficio di revisione.

²Ulteriori organi possono essere previsti in un regolamento.

Art. 5 Consiglio di Fondazione e composizione

¹Il Consiglio di Fondazione è composto da un minimo di tre e un massimo di sette membri.

²I membri del Consiglio di Fondazione sono designati dal Municipio di Brissago, alla maggioranza assoluta dei suoi membri, e restano in carica per quattro anni. È ammessa la rielezione.

³La scadenza dei quattro anni è fissata al 30 aprile, la prima volta al 30 aprile 2028.

⁴Se nel corso del periodo amministrativo alcuni membri lasciano il Consiglio di Fondazione, per il periodo restante il Municipio di Brissago procederà a designare dei supplenti.

⁵Il Consiglio di Fondazione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere. Il Segretario e il Cassiere possono essere designati anche al di fuori dei membri del Consiglio di Fondazione.

⁷I membri del Consiglio di Fondazione sono di norma attivi a titolo onorifico. Il rimborso dei costi/spese effettivi rimane possibile.

Art. 6 Revoca del mandato di un membro del Consiglio di Fondazione

¹La revoca del mandato di un membro del Consiglio di Fondazione per motivi gravi è possibile in qualsiasi momento. La competenza è del Municipio di Brissago, che decide alla maggioranza assoluta dei suoi membri.

²Motivi gravi sono dati, in particolare, quando il membro interessato viola gli obblighi che gli incombono nei confronti della Fondazione oppure quando non è più in grado di esercitare correttamente la sua funzione.

³Il membro interessato deve avere la possibilità di esercitare il diritto di essere sentito.

Art. 7 Competenze

¹Il Consiglio di Fondazione assume tutte le competenze che negli statuti, in un regolamento o in una decisione formale messa a verbale non sono espressamente affidate a uno o più membri del consiglio, a un altro organo o a terzi.

²Il Consiglio di Fondazione ha in particolare i seguenti compiti irrevocabili:

- disciplinare il diritto di firma e di rappresentanza per la Fondazione;
- nominare l'ufficio di revisione e i membri di eventuali altri organi della Fondazione;
- approvare il bilancio e il conto annuale della Fondazione;
- presentare richieste all'autorità di vigilanza (modifica degli statuti, soppressione ecc.);
- emanare uno o più regolamenti sui dettagli dell'organizzazione e/o le attività della Fondazione; i regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza;
- tutti gli altri compiti connessi all'esercizio dell'alta direzione della Fondazione.

Art. 8 Riunioni e decisioni

¹Il Consiglio di Fondazione si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedono, ma almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sul preventivo e il consuntivo.

²Il presidente può convocare il Consiglio di Fondazione in qualsiasi momento a sua discrezione o su richiesta scritta di almeno due membri. Il termine di preavviso per la convocazione è di dieci giorni. Con il consenso scritto di tutti i membri, il Consiglio di Fondazione può riunirsi anche senza rispettare il termine di preavviso.

³Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione. A condizione che tutti i partecipanti possano sempre essere chiaramente identificati durante le discussioni e le decisioni, si considerano presenti anche i membri che partecipano per telefono o in videoconferenza o con altri mezzi di comunicazione analoghi.

⁴Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti, a condizione che nell'atto costitutivo, negli statuti o in un regolamento non sia prevista una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una riunione successiva. Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente.

⁵Le decisioni possono essere adottate anche per scritto, purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale. In questo caso, la maggioranza da raggiungere è sempre calcolata sulla base dell'intero Consiglio di Fondazione.

⁶Un membro del Consiglio di Fondazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse.

⁷È tenuto un verbale delle decisioni adottate dal Consiglio di Fondazione.

Art. 9 Ufficio di revisione

¹Conformemente alle disposizioni di legge, il Consiglio di Fondazione designa un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare il conto annuale della Fondazione.

²L'ufficio di revisione presenta all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla Fondazione (art. 83c CC).

Art. 10 Anno di esercizio

¹L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile. Il primo anno di esercizio termina il 31 dicembre 2024.

¹Alla fine dell'anno di esercizio, il Consiglio di Fondazione allestisce il conto annuale e lo sottopone all'ufficio di revisione.

²Il Consiglio di Fondazione approva il conto annuale revisionato dall'ufficio di revisione e il rapporto d'attività e li trasmette all'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

III. Modifica dello statuto e soppressione della Fondazione

Art. 11 Modifica dello statuto

¹Il Consiglio di Fondazione può chiedere mediante una sua decisione all'autorità di vigilanza di modificare gli statuti conformemente agli art. 85, 86 oppure 86b CC.

²Il fondatore si riserva espressamente il diritto di richiedere una modifica del fine della Fondazione secondo l'art. 86a CC.

Art. 12 Soppressione

¹La durata della Fondazione è illimitata.

²La Fondazione può essere soppressa soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 e 89 CC) e unicamente mediante decisione dell'autorità di vigilanza.

³In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione devolve il patrimonio residuo a persone giuridiche con sede a Brissago che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile.

⁴Nel caso in cui non vi fossero persone giuridiche con sede a Brissago che rispondono ai criteri di cui al capoverso 3, il Consiglio di Fondazione può devolvere il patrimonio residuo a persone giuridiche con sede in Ticino che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile.

⁵Una reversione del patrimonio della Fondazione al fondatore è esclusa.

Art. 13 Registro di commercio

La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Canton Ticino.